

Dalla rinegoziazione prevista dalla Cassa depositi una chance per gli enti. Domande entro il 26/11

Mutui, occhio alla convenienza

Da valutare tassi, durata, ammortamento e ricadute sui bilanci

DI MAURO BELLESIA

Quando i comuni si trovano in forti difficoltà finanziarie e non riescono a far pareggiare il bilancio, puntualmente arriva l'aiuto della Cassa depositi e prestiti. Si tratta della circolare n. 1278/2010 che prevede la possibilità di rinegoziare i mutui a tasso fisso con scadenza non antecedente al 31 dicembre 2013. La domanda va inoltrata entro il 26 novembre 2010. Materialmente è possibile rispalmare una parte del residuo debito attuale nell'arco dei prossimi 10-30 anni. Sembra di ripercorrere quanto avvenuto nell'anno 1996 (art. 5, comma 6, dl 444/1995, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n. 539; circ. 1257/05) allorché i comuni si trovavano in analoghe situazioni e fu allora possibile convertire gran parte dello stock di debito in un nuovo mutuo ventennale al tasso fisso del 9% annuo, poi sceso all'8% e al 6,5% a partire dall'anno 2001.

Sulla convenienza dell'attuale operazione ai fini della quadratura di bilancio nulla da dire: con l'allungamento del periodo di ammortamento dei mutui si diminuiscono le spese correnti (interessi e quote di capitale) dei prossimi anni e si facilita la quadratura del bilancio dell'anno 2011 su cui grava la forte riduzione dei trasferimenti erariali ex art. 14, comma 2, del dl 78/2010. Tuttavia, sulla reale convenienza dell'operazione (da parte dei comuni) occorre effettuare alcune considerazioni.

L'allungamento del periodo di ammortamento dei mutui comporta un inevitabile scollegamento tra la durata fisico-tecnica dell'investimento e la relativa fonte di finanziamento; non bisogna ovviamente superare certi limiti, altrimenti si concretizza una gestio-

ne delle passività completamente indipendente dagli investimenti originari, il che fa emergere forti dubbi di legittimità, in virtù, in primis, dell'art. 119, comma 6 della Costituzione: «I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento», e poi in virtù dell'art. 202 del Tuel e dell'art. 3, commi 17 e 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nel merito è intervenuto anche l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il ministero dell'Interno col principio contabile n. 2, punto 23 che dispone «è opportuno commis-

surare il periodo di ammortamento dell'indebitamento con il presumibile periodo nel quale gli

investimenti correlati potranno produrre la loro utilità». Un esempio per capire. Si ipotizzi un mutuo ventennale di € 500 mila acceso nell'anno 1990 a tasso fisso del 11% già interamente erogato. Si ipotizza, inoltre, di aver aderito alla rinegoziazione dell'anno 1996 (art. 5, comma 6, dl 444/1995, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n. 539) al tasso fisso 9%, poi ridotto al 6,5% (nei calcoli viene comunque utilizzato prudenzialmente il tasso 6,5%) e di aderire alla nuova rinegoziazione 2010 di cui alla citata circolare 1278 con nuovo mutuo di 20 anni che comporta un risparmio di rata del 15,36% circa (utile per la quadratura dei bilanci). Orbene, i risultati sono evidenti ed il rischio di spostare immotivatamente oneri al futuro altrettanto: in caso di una asfaltatura di strade la durata fisico-tecnica è al massimo 10 anni, mentre l'indebitamento si protrae (nell'esempio riportato) per altri 31 anni, pagando interessi (nominalmente) 1,6 volte il capitale originario. Se, invece, al

posto dell'asfaltatura vi fosse la costruzione di una nuova strada o di un edificio, la cosa sarebbe molto diversa in quanto si presume la vita utile, rispettivamente di 50 anni e 33 anni sulla base delle percentuali di ammortamento definite dall'art. 229 del Tuel. Un altro aspetto da chiarire riguarda la durata massima della rinegoziazione 2010, specie se si applica a mutui già rinegoziati nel 1996: l'art. 62 del dl 112/2008, n. 133 (sul contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali) indica che le rinegoziazioni di passività esistenti non possono essere superiori a trenta anni, ma di questo nella circolare n. 1278 non c'è traccia. Occorre tener conto che l'adesione alla rinegoziazione del 2010 incide anche nella capacità futura di assumere nuovi mutui in conseguenza all'aumento della durata del debito residuo; i mutui che si andranno a contrarre nei prossimi anni, fermo restando le limitazioni del patto di stabilità, peseranno come maggiore debito complessivo e come maggiori spese correnti, senza poter contare su una fisiologica riduzione per effetto della cessazione dei mutui preesistenti. La situazione è da valutare attentamente anche in relazione ai nuovi limiti della futura consistenza del debito dei singoli enti locali, che potrà essere aumentata in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata con decreto ministeriale finora, però, non emanato: art. 77-bis, commi 10 e 11 per i comuni con più di 5 mila abitanti e 29 per i comuni minori del dl n. 112/08 conv. nella legge 6 agosto 2008, n. 133. A tali limiti non sono esenti i comuni con meno di 5 mila abitanti come prescritto dal successivo comma 29.

No a rinegoziazioni superiori a 30 anni, ma la circolare non lo spiega

